



COMUNE DI BORTIGALI

Prot. n. 5275 del 18.12.2019

**BANDO APERTO
PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI
AGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

- LEGGE 124 DEL 2013-

Il Responsabile del Servizio

In attuazione delle disposizioni previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 22/10/2019 con la quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e la modalità di determinazione dei contributi per il bando in oggetto;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando i cittadini residenti nel Comune di Bortigali in possesso dei requisiti sotto specificati potranno presentare domanda volta ad ottenere

i contributi di cui alla legge 124 del 28/10/2013 per il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

Possono presentare richiesta di contributo gli inquilini morosi che al momento della presentazione della domanda:

- Hanno un reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad € 26.000,00;
- Siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi immobili cat. A1 A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- Abbiano cittadinanza italiana, di un Paese UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- Siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto dovuto a morosità, con citazione per la convalida. Per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida, o in alternativa il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;

- Ciascun componente in nucleo familiare non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- Che non abbiano usufruito o richiesto per lo stesso periodo temporale altri contributi provenienti da programmi aventi le medesime finalità del presente bando.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La causa deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data della stipula del contratto.

Alcune cause possono essere:

- Perdita di lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con riduzione consistente dell'orario lavorativo;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo del contratto a termine o di lavoro atipico;
- Cessazione o consistente riduzione di attività libero professionale o di impresa regolarmente registrata;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche rilevanti e assistenziali.

Per consistente riduzione del reddito si intende una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale. Tale riduzione deve essere valutata raffrontando:

- Il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa;
- Redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi su indicati;
- Busta paga precedente all'evento che ha determinato la morosità con busta paga al momento della presentazione della domanda;

In caso di sopravvenuta malattia, la riduzione del reddito può essere determinata da spese mediche e assistenziali le quali possono essere autocertificate e devono essere relative alle annualità precedenti. Esse devono incidere del 30% almeno sull'ultimo reddito ISE attestato.

ART. 3 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

- Fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due con contestuale rinuncia di esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- Fino ad un massimo di € 6.000,00 qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso, ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto; ad assicurare un versamento di un numero di mensilità per un massimo di 12 relative a un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000,00.

ART. 4 – ACCORDO TRA LE PARTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al momento della presentazione della domanda deve esistere un accordo tra l'inquilino moroso e il locatore nel quale è previsto:

- Il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore;
- Il locatore si impegna a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile;
- A consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- Il locatario e il locatore si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e nella home page del sito del Comune di Bortigali, dovranno essere riconsegnate all'ufficio protocollo **regolarmente compilate**, oppure essere spedite per posta con raccomandata A/R o inviate mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it

Il seguente bando è aperto e non ha nessuna scadenza. Il Comune trasmetterà il fabbisogno alla RAS in qualunque momento che stipulerà apposita graduatoria per bimestri degli aventi diritto.

ART. 6- CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

ART. 7 - INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003)

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, **esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente**, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ufficio dei Servizi Sociali o chiamare al numero 078580530.

Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati" , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto

di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

Bortigali 18.12.2019

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Francesco Caggiari)

Documenti da presentare:

- Modulo domanda debitamente completato in tutte le sue parti;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile in questione regolarmente registrato;
- Copia dell'atto di intimazione a rilasciare l'immobile in locazione;
- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- **(solo per i cittadini extracomunitari)** adeguato permesso e regolare titolo di soggiorno.
- Copia documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 per la definizione della morosità incolpevole.